

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 del 26/08/2013

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CISL BRIANZA PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE"

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di Agosto alle ore 17:20, nella sala delle adunanze della Civica Residenza si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Assume la Presidenza il Sig. MEREGALLI RENATO assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO

All'appello risultano:

MEREGALLI RENATO	Sindaco	Presente
TREMOLADA MARCO	Vice Sindaco	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Assessore	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Assessore	Presente
SANVITO AUGUSTO	Assessore	Presente

Totale Presenti 5 - Totale assenti 0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CISL BRIANZA PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di G.C. n. 93 del 26.08.2013 con la quale è stato indetto il Bando "Fondo finalizzato all'integrazione del canone di locazione di nuclei familiari in situazione di grave disagio economico e sostegno delle morosità incolpevoli - anno 2013" che prevede l'apertura dello Sportello dal 2 settembre al 31 ottobre 2013 così come stabilito dalla DGR X/365 del 4 luglio 2013;

DATO ATTO che l'allegato 1 alla sopraccitata DGR prevede che i Comuni per la raccolta delle domande possano avvalersi della collaborazione di soggetti terzi;

SENTITO il CAAF CISL di Monza che si è reso disponibile a raccogliere le domande di contributo e successivamente a trasmetterle alla Regione Lombardia;

VISTI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267;

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA


1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che vengono integralmente recepite, l'allegato schema di convenzione parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Sociali l'assunzione del relativo impegno di spesa;
3. DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CISL BRIANZA PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE"

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 26/08/2013

MARIA CONCETTA LA PORTA

Handwritten signature of Maria Concetta La Porta in cursive script, written over a dotted line.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CISL BRIANZA PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE".

L'anno 2013, il giorno del mese di negli Uffici del Comune di, siti in (nome del Comune e indirizzo del Municipio),

TRA

Il Comune di (di seguito indicato come Comune), cod. fisc., nella persona del Dirigente pro tempore / Segretario Comunale Dott., giusto incarico conferito con D.G.C. del,

E

La società **Labor 93 SRL** società unipersonale di UST CISL (corrispondente CAAF CISL Brianza ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 164/99) con sede in Monza, Via Dante 17/a C.F. e partita IVA 02317060966, in persona del proprio legale rappresentante sig. Maurizio Mariani, nato a Seregno (MI) il 26.03.1944 – C.F. MRNMRZ44C26I625R, munito dei relativi poteri come da statuto (ovvero come da delibera dell'assemblea del 6 marzo 2002), in seguito denominato CAAF,

di seguito congiuntamente indicati come "le parti";

PREMESSO CHE:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i., al co. 8 dell'art. 11 prevede che i Comuni definiscano l'entità del contributo, le modalità di erogazione e l'individuazione, con appositi bandi pubblici, dei requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;
- la legge regionale della Lombardia 4 dicembre 2009 n. 27, all'art. 48, prevede di integrare il fondo statale con risorse autonome regionali;
- il citato art. 48 della l.r. n. 27/2009 stabilisce inoltre:
 - al comma 5:

Allegato e delibera G.C. N° del 26.08.2013

“La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione”;

- al comma 6:

“Il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici e la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro”;

- La Regione:

- nella fase istitutiva del “Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico e sostegno delle Morosità Incolpevoli” ha esercitato direttamente le funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione, tra l'altro, una procedura informatica per la gestione delle domande di contributo per l'affitto, anche allo scopo di supportare e agevolare gli stessi Comuni nella presa in carico della gestione operativa e garantire alla cittadinanza l'erogazione del beneficio in questione;

- per assicurare continuità all'istituto del “Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico e sostegno delle Morosità Incolpevoli” (ex Fondo Sostegno Affitto - FSA) e per facilitare l'azione di presa in carico dei Comuni, eserciterà anche per il corrente anno le funzioni organizzative fondamentali del citato istituto.

- Il Comune:

- concorre con risorse proprie, in misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione della Regione, e comunica formalmente alla Regione l'adesione alla misura e alla compartecipazione con fondi propri entro il 31 agosto 2013;

- provvede con D.G.C. ad adottare il bando conformemente alla D.G.R. Lombardia n. X/365 del 4 luglio 2013, dandone la massima diffusione sul territorio;

- ai soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico, provvede ad erogare il contributo al conduttore;

- ai soggetti beneficiari indigenti in situazione di Morosità Incolpevole, provvede ad erogare il contributo direttamente al locatore, previa dichiarazione di quest'ultimo di non aumentare il canone di locazione, se previsto nel contratto, dell'importo relativo all'aggiornamento annuale Istat e l'obbligo di non attivare procedure esecutive di rilascio dell'immobile almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito;

- con D.G.R. Lombardia n. X/365 del 4 luglio 2013 è stato approvato l'Allegato 1 “Fondo Sostegno Grave Disagio Economico e Morosità Incolpevole - Anno 2013” (di seguito semplicemente “Allegato 1”), recante indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2013, finalizzato all'erogazione di contributi per ridurre il peso del

canone dei nuclei familiari che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998;

– in particolare l'Allegato 1 stabilisce che:

- la situazione economica del nucleo familiare del conduttore sia espressa dall'ISEE-fsa, che deve essere determinato e certificato dai Comuni o dai CAAF per conto dei Comuni, che devono rilasciare apposita attestazione, e dichiarato all'atto della presentazione della domanda di contributo;
- il richiedente deve compilare la domanda usando il modulo allegato al bando comunale e deve allegare tutti gli altri moduli previsti dal bando, compilati in ogni parte;
- i Comuni, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro per la raccolta delle domande e solo con i CAAF per il calcolo dell'indicatore ISEE-fsa, con oneri economici a carico dei Comuni stessi;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto e competenze)

1. Il Comune affida a CAAF CISL BRIANZA, con sede in _____ Via _____ lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini per la presentazione della domanda per il bando relativo al contributo di sostegno all'affitto per il grave disagio economico oppure per gli indigenti in situazione di morosità incolpevole, mediante l'apposita procedura informatica, più precisamente:

- a) servizio d'informazione circa le modalità di presentazione delle domande;
- b) rilascio al concorrente o a suo delegato della ricevuta di presentazione della domanda prodotta dal sistema informatico, sulla base di tutte le informazioni e i documenti resi esclusivamente nella responsabilità del dichiarante stesso, della certificazione attestante l'indicatore dell'ISEE-fsa, prerequisito di accesso al bando.
- c) ricezione e inserimento nel sistema informatico delle domande (nuove domande/integrazioni) e delle dichiarazioni sostitutive previste, secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia e dal Comune. Il Comune metterà a disposizione la modulistica che dovrà essere precompilata a cura dei concorrenti;
- d) a richiesta, rilascio di copia della domanda e delle dichiarazioni sottoscritte; il concorrente, qualora riscontri errori materiali o omissioni, potrà rivolgersi

in ogni momento al soggetto che ha elaborato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare;

- e) trasmissione al Comune di residenza del soggetto, della domanda di contributo in formato digitale (via email) o cartaceo, debitamente sottoscritta e firmata dal concorrente al bando.
2. il CAAF dichiara di avere personale, mezzi, attrezzature e sedi adeguati per l'esecuzione della prestazione. Il servizio oggetto della presente convenzione sarà effettuato presso sedi indicate dal CAF.

Art. 3 (Impegni del Comune)

1. Il Comune si impegna a:
- a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso al contributo per il sostegno dell'affitto;
 - b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF;
 - c) fornire al CAAF la deliberazione comunale di approvazione del "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico e Morosità Incolpevole" edizione 2013 e relativi allegati;
 - d) fornire al personale indicato dal CAAF un'adeguata informazione sull'utilizzo della procedura informatica regionale, se mai dovesse necessitare;
 - e) fornire al CAAF un numero di accessi alla procedura informatica regionale sufficienti ad effettuare un adeguato espletamento del servizio;
 - f) consentire al CAAF l'accesso all'utilizzo del software in rete dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di ogni giorno settimanale, sabato compreso e domenica esclusa, per tutto il periodo di apertura del bando.

Art. 4 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il CAAF assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune.
Titolare del trattamento è la Giunta comunale nella persona del legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è il CAAF nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della società di servizi territoriale.
Responsabile del trattamento interno al Comune è il Dirigente pro tempore / Segretario Comunale Dott.
Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa della Regione Lombardia.

2. Il CAAF:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- e) si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- f) consente l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 5

(Presentazione, stampa e custodia della documentazione)

1. Il richiedente deve presentare al Comune la domanda **a partire dal 2 settembre fino al 31 ottobre 2013** salvo diversa disposizione regionale.
2. Il Comune direttamente o per il tramite del CAAF provvede a stampare l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso custodita, unitamente alla domanda, per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o cartacei, e l'altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 6

(Presenza sul territorio)

1. Il CAAF opererà direttamente nel territorio del Comune tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposta copia della convenzione ed informativa per il trattamento dei dati ai fini della privacy.

Art. 7

(Responsabilità e copertura dei danni - termine di adempimento)

1. Il CAAF, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.
2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese è esclusivamente del dichiarante.
3. Il CAAF deve concludere gli obblighi/adempimenti assunti con la presente convenzione entro il termine inderogabile del **15 novembre 2013** pena la decadenza dall'incarico.

Art. 8
(Compensi)

1. Il Comune riconoscerà al CAAF (o società di servizi territoriale, convenzionata con il Centro di Assistenza Fiscale) un corrispettivo per l'opera prestata di € 17,00 IVA ESCLUSA per ogni domanda regolarmente raccolta;
2. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande previa verifica del numero delle domande presentate dal CAAF, includendo nel computo tutte quelle "non elaborate, incomplete, ovvero non valide per l'Ente anche in relazione alla assenza di requisiti del richiedente", con le modalità segnalate dal CAAF.

Art. 9
(Durata)

1. La presente convenzione è efficace per tutto il tempo necessario all'istituzione dello Sportello "Misure di sostegno all'affitto ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico e a famiglie in condizioni di indigenza con Morosità Incolpevole" edizione 2013 e conseguenti adempimenti delle parti, in attuazione della D.G.R. Lombardia n. X/365 del 4 luglio 2013 e della relativa D.G.C. n. del

Art. 10
(Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF, salvo diversa previsione di legge.

Art. 11
(Controversie)

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Monza.

(Sede del Comune) ,

Allegati:

- Allegato 1 alla D.G.R. Lombardia n. X/365 del 4 luglio 2013;
- D.G.C. n. del

per il Comune
Il Dirigente / Segretario Comunale

per il CAAF
Il Legale rappresentante